



# PROVINCIA DI NUORO

## Direzione Generale - Ufficio di Piano

**DETERMINAZIONE N. 634 DEL 5 MARZO 2010**

**Oggetto:** **Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Tib Ecologica s.r.l. per l'impianto di condizionamento fanghi e la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà dell'impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana. Codice IPPC 5.3 – 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005.**

### IL DIRIGENTE

- VISTA la Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare l'art. 36 che modifica il D. Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- VISTA la legge 19 dicembre 2007, n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l'art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- VISTO il Decreto interministeriale del 24 aprile 2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti ;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 gennaio 2007 relativo a "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

|              |   |
|--------------|---|
| VISTA        | la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)”;   |
| VISTA        | la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa al “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;   |
| VISTE        | le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006;  |
| VISTA        | la Deliberazione della Giunta Regionale-n. 39/23 del 15 Luglio 2008 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria;  |
| VISTA        | la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra le otto Province sarde, l’Arpas e la Regione Sardegna concernente l’affidamento all’ARPAS dell’incarico per la redazione dei documenti tecnici istruttori relativi alle istanze di autorizzazione integrata ambientale;  |
| VISTO        | il calendario per la presentazione delle domanda di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;  |
| VISTA        | la domanda di AIA, pervenuta a questa Provincia in data 03/07/2007 - prot. n. 18531 del 12/07/2007, presentata dall’impresa F. Cancellu s.r.l. (sede legale a Nuoro in Via Convento, 35) in qualità di gestore dell’impianto di condizionamento fanghi e della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicato in località “Coronas Bentosas” nel Comune di Bolotana, Codice IPPC 5.3 – 5.4 dell’Allegato I del D. Lgs 5972005; |
| VISTA        | la nota di questa Provincia prot. n. 20840 del 8/08/07 che comunica l’avvio del procedimento e i nominativi del gruppo istruttore dell’ARPAS;   |
| PRESO ATTO   | che la società F. Cancellu s.r.l. ha provveduto in data 21 agosto 2007 alla pubblicazione sul quotidiano L’Unione Sarda dell’avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;  |
| PRESO ATTO   | che entro il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 5, comma 8, del D. Lgs 59/2005, non sono pervenute osservazioni dei soggetti interessati, in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;   |
| VISTA        | la documentazione integrativa presentata in data 31/03/08 (prot. gen. n. 8941 del 2/04/08), 25/07/08 (prot. gen. n. 19386 del 4/08/08), 12/08/09 (prot. gen. n. 22035 del 20/08/09);  |
| PRESO ATTO   | del documento istruttorio redatto dall’Arpas in data 08/05/09 prot. n. 19485 e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. gen. n. 13853 del 22/05/09;  |
| DATO ATTO    | che con nota del 12/10/09, acquisita al prot. gen. n. 26433 del 15/10/09 la società F. Cancellu s.r.l. ha comunicato la variazione della titolarità nella gestione dell’impianto in seguito ad affitto di ramo d’azienda alla società Tib Ecologica s.r.l., con sede a Cagliari in Via San Benedetto, 57;   |
| VISTA        | la nota di pari contenuto della società Tib Ecologica del 15/10/09, acquisita al prot. gen. n. 27307 del 23/10/09;  |
| TENUTO CONTO | che in data 20/10/09 si è tenuta la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs 59/2005, i cui contenuti sono stati riportati in apposito verbale redatto in forma integrale, corrispondente alla trascrizione dattilografica della registrazione magnetica della seduta, e in un verbale sintetico, sottoscritto dai partecipanti, conservato agli atti del procedimento;                               |
| RILEVATO     | che il Sindaco del Comune di Bolotana non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;  |

- VISTE la nota dell'ARPAS, prot. n. 35358 del 29/10/09 – pervenuta il 5/11/09 e acquisita al prot. gen. n. 28863 del 9/11/2009 – contenente integrazioni al documento istruttorio del 08/05/09 prot. n. 19485;
- VISTA la documentazione integrativa presentata in data 9/12/09 (prot. gen. n. 33270 del 29/12/2009) contenente il Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con le osservazioni dell'ARPAS e in data 14/12/2009 prot. gen. 105 del 05/01/2010 relativa alla presentazione della certificazione UNI EN ISO 14001:2004;
- VISTA la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro n. 3017 del 10/11/2009 relativa alla variazione della titolarità nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto da F. Cancellu s.r.l. a Tib Ecologica s.r.l. dando atto che la variazione della titolarità decorre dal 01/10/2009, data di presentazione del DUAAP;
- PRESO ATTO che il responsabile tecnico della discarica è il signor Umberto Cancellu, nato a Nuoro il 03/03/1970, C.F. CNCMRT70C30F979M;
- VISTI inoltre i seguenti provvedimenti:

| <b>Estremi atto amministrativo</b>                          | <b>Rilasciata</b> | <b>data</b> | <b>Oggetto</b>  |
|---|-------------------|-------------|---|
| Provvedimento del C.G.A.D.A N. 2039/92                      | R.A.S.            | 02/12/93    | Approvazione progetto discarica e impianto condizionamento fanghi   |
| Determinazione N. 1580/II                                   | R.A.S.            | 12/07/01    | Autorizzazione costruzione impianto condizionamento fanghi e esercizio e autorizzazioni alle emissioni in atmosfera                           |
| Determinazione N. 824/IV                                    | R.A.S.            | 28/04/03    | Autorizzazione esercizio discarica rifiuti non pericolosi (tranne amianto) per mc 200.000 e impianto condizionamento 36.000 t/anno            |
| Determinazione N. 1664 /IV                                  | R.A.S.            | 02/07/03    | Modifica art 1 e 8 della Determinazione RAS 824/IV: modifica volume autorizzato mc 95.000 nelle vasche 2 e 3                                  |
| Determinazione N. 2662 /IV                                  | R.A.S.            | 24/11/03    | Modifica della Determinazione RAS 1664 /IV: modifica volume autorizzato 45.500 nella vasca 3 e approvazione piano adeguamento al D. Lgs 36/03 |
| Delibera GR N.4/11  | R.A.S.            | 10/02/05    | Conferma bacino utenza entro i 50 Km  |
| Determinazione N. 711/IV                                    | R.A.S.            | 22/04/05    | Rinnovo della Determinazione RAS 824/IV per 3 anni  |
| Determinazione RAS 1435                                     | R.A.S.            | 01/08/05    | Diffida RAS richiesta messa in funzione centralina meteo, rilevamento morfologia discarica, analisi percolato                                 |
| Determinazione RAS 1/I                                      | R.A.S.            | 08/01/07    | Diffida RAS richiesta corretta coltivazione nella zona amianto, riavvio allontanamento percolato  |
| Delibera GR N.34/23   | R.A.S.            | 19/06/08    | Parere positivo per ampliamento bacino utenza a tutto il territorio regionale   |
| Determinazione RAS N.16465-535                              | R.A.S.            | 24/06/08    | Modifica punto 2 art 4 della Determinazione RAS 824/IV: ampliamento bacino utenza a tutto il territorio regionale                             |
| Determinazione Provincia Nuoro - Settore Ambiente N.2061    | Provincia         | 25/07/08    | Integrazione Determinazione RAS 824/IV coi codici CER 190801 e 190805   |
| Diffida Provincia - Settore Ambiente Nuoro prot. 24547      | Provincia         | 08/10/08    | Inosservanza art. 4 p. 3 della Determinazione RAS 824/IV  |
| Nota prot. N. 29274   | R.A.S.            | 17/11/08    | riscontro alla Sospensione diffida della Prov. Nuoro prot. 26325: interpretazione   |
| Determinazione Provincia di Nuoro - Settore Ambiente N. 768 | Provincia         | 26/03/09    | Diffida esercizio discarica senza rispetto prescrizioni e revoca diffida prot. 24547 del 08/10/08   |
| Nota Provincia - Settore Ambiente prot. int. N. 72/amb      | Provincia         | 16/10/09    | Comunicazioni sulla diffida   |

- TENUTO CONTO della richiesta del gestore relativa alla rateizzazione del saldo della tariffa per oneri di istruttoria, ai sensi del Decreto Ministeriale 24/04/09, per un importo complessivo paria € 10.000,00, il pagamento dovrà avvenire in 4 rate trimestrali anticipate da pagarsi entro un anno dal rilascio del presente provvedimento;

## DETERMINA

1. Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D. lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4, della L.R. 4/2006 alla Società Tib Ecologica s.r.l. con sede legale in Cagliari, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui ai p.ti 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005: "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (p.to 5.3 dell'All. I al D.Lgs. 59/05)"; e "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (punto 5.4 dell'All. I al D.Lgs. 59/05)" - di proprietà dell'impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in loc. Coronas Bentosas nel Comune di Bolotana.

2. Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee Guida regionali in materia di AIA.

3. Ai sensi dell'Art. 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 59/2005, il complesso IPPC è così articolato:

a) **la discarica per rifiuti non pericolosi**: impianto esistente in quanto il progetto generale è stato approvato, anche sotto il profilo della compatibilità ambientale, con provvedimento del C.G.A.D.A. n°2039/92 del 1993;

b) **impianto di condizionamento fanghi** a servizio della discarica: impianto esistente poiché ha ottenuto il giudizio positivo con il medesimo provvedimento C.G.A.D.A. n°2039/92 del 1993.

4. L'AIA del complesso IPPC è così articolata:

a) Si autorizza l'adeguamento al D.Lgs. 59/2005 e l'esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi vasca 3 (volumetria complessiva 45.500 mc);

b) Si autorizza l'adeguamento al D.Lgs. 59/2005 e l'esercizio dell'impianto di condizionamento fanghi (inertizzazione) per una capacità di 36.700 t/a;

### 5. Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D. Lgs 59/05 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:

a) **esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti** – codici D1 e D9 dell'Allegato 18 alla parte IV D. Lgs 152/2006 ;

b) **emissioni in atmosfera.**

### 6. Quadro riassuntivo delle prescrizioni.

Il gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo delle prescrizioni di cui ai successivi p.ti da I a XI, riportate nell'ambito delle sotto indicate tematiche:

- I. Rifiuti
- II. Aria
- III. Acqua
- IV. Rumore
- V. Suolo
- VI. Gestione emergenze e prevenzione incidenti
- VII. Sistema di gestione ambientale
- VIII. Comunicazione e consapevolezza pubblica
- IX. Limitazione delle infestazioni
- X. Interventi sull'area alla cessazione dell'attività
- XI. Piano di Monitoraggio e Controllo

### 7. Piano di Monitoraggio e controllo

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, allegato n. 3 al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale. In particolare, il gestore dovrà rispettare le modalità e la

frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 59/05.

Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempestiva dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo p.to 12.

#### **8. Durata dell'AIA:**

La presente autorizzazione ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

#### **9. Riesame - rinnovo dell'AIA**

Il presente provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del D. Lgs n. 59/2005 ovvero quando dovessero subentrare nuove disposizioni regionali in materia;

Al fine del rinnovo dell'AIA, il gestore è tenuto ad inviare alla Provincia, almeno sei mesi prima della scadenza, apposita istanza di rinnovo secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 1 del D. Lgs n. 59/05. In merito alla predetta istanza, che dovrà essere corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto, la Provincia si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dal comma 10 del medesimo articolo 5. Copia dell'istanza e della relazione dovranno essere trasmesse, contestualmente, alla Regione, al Comune di Bolotana e all'ARPAS. Fino alla pronuncia della Provincia, il gestore dovrà proseguire la propria attività nel rispetto delle condizioni dell'AIA già rilasciata. Laddove l'istanza non venisse presentata entro i termini suddetti, l'AIA cesserà la sua validità allo scadere del quinquennio.

#### **10. Modifica dell'impianto o variazione del gestore**

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 59/05.

Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal titolare all'ARPAS al Comune di Bolotana e alla Regione.

#### **11. Obbligo di comunicazione**

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia e al Comune di Bolotana i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo e secondo modalità e frequenze stabilite nella presente autorizzazione.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, e alla RAS – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, e all'ARPAS entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs 59/05 e dall'art. 5 del Regolamento CE 166/2006, nonché la relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 36/2003.

#### **12. Oneri controllo**

Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 aprile 2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

#### **13. Fideiussione**

Il gestore è tenuto a volturare alla Provincia di Nuoro, quale nuovo Ente Beneficiario, le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e alla gestione post- operativa della discarica, nonché le relative appendici, già presentate alla R.A.S.; tali polizze dovranno essere adeguate nei termini di validità, riportando come data di scadenza il termine di 5+2 anni dalla data del presente provvedimento.

Inoltre dovrà essere prestata a favore della Provincia di Nuoro apposita e idonea garanzia finanziaria relativamente all'impianto di trattamento rifiuti speciali, calcolata conformemente all'allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15/07/08. Nelle more della presentazione e accettazione di tale garanzia, il medesimo impianto dovrà rimanere totalmente inattivo.

Le suddette garanzie finanziarie devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

#### **14. Altri obblighi**

Il gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs 59/05, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

Dovranno essere tenuti in impianto a disposizione degli organi di controllo i seguenti documenti:

- Piano di monitoraggio e controllo;
- il Piano di ripristino ambientale della discarica;
- il registro di carico e scarico dei rifiuti e formulario di identificazione;
- il diario giornaliero di funzionamento dell'impianto;
- il programma di comunicazione periodico.

#### **15. L'attività di vigilanza**

L'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nell'AIA è esercitata dall'ARPAS ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/2005 e del punto 10.2 delle Linee Guida Regionali (DGR n°43/15 del 11/10/2006).

In particolare, l'ARPAS accerta, con oneri a carico del gestore:

- a. il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA;
- b. la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione agli Enti interessati e in particolare che abbia informato la Provincia regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto, sono comunicati alla Provincia indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia le suddette informazioni, ivi comprese le notizie di reato.

La Provincia di Nuoro può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPAS, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi del comma 4, dell'art. 11, del D. Lgs. 59/2005;

La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Bolotana ai fini dell'assunzione di eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.

#### **16. Inosservanza prescrizioni e sanzioni**

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di:

- omissione della comunicazioni di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs 59/2005;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento della tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D. Lgs 59/2005.

#### **17. Allegati**

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- I "Elenco dei rifiuti da avviare all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi"
- II "Elenco dei rifiuti da avviare al trattamento"
- III "Piano di Monitoraggio e Controllo"
- IV "Quadro informativo"

#### **18. Ricorso**

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

#### **19.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri comunque denominati previsti dalle disposizioni di legge non espressamente indicati nel presente provvedimento e la cui acquisizione è a carico del gestore.

#### **20.**

Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D. Lgs 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale.

#### **21.**

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al proprietario dell'impianto, al Comune di Bolotana, alla ASL N. 3, all'ARPAS, alla RAS – Assessorato all'Ambiente – al Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale.

*Il Dirigente*  
*F.to Arch. Paolo Maylander*

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

### I. RIFIUTI

#### I.1 AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI

##### DISCARICA

- a) In discarica potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti i cui tipi e codici CER sono riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
- b) Potranno essere avviati agli impianti succitati esclusivamente i rifiuti provenienti dall'intero territorio regionale.
- c) L'accettazione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, dal D. M. 3 agosto 2005 e da quanto previsto dalla Pianificazione Regionale. In nessun caso sono ammessi rifiuti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 36/2003. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia e ad ARPAS entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- d) Ai sensi degli artt. 6, come modificato dall'art. 6 della L. n. 13/09, e 7 del D. Lgs. 36/2003 e dall'art. 15 del D. L. n. 135/2009, non potranno essere smaltiti in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ed i rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento.
- e) Le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica devono essere effettuate ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/03.
- f) E' severamente vietato lo smaltimento presso l'impianto in argomento dei rifiuti speciali pericolosi con la sola eccezione del rifiuto contrassegnato dal codice CER 170605\*.
- g) Nello smaltimento dei rifiuti contrassegnati dal codice CER 170605\* dovranno essere seguite le prescrizioni indicate all'art. 6, comma 6, lett. c) .del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03 agosto 2005.
- h) Non possono essere smaltiti rifiuti aventi una concentrazione di sostanza secca inferiore al 25%. Pertanto, i fanghi conferiti in impianto e caratterizzati da una percentuale di sostanza secca inferiore al 25% dovranno essere trattati nell'impianto di condizionamento prima del deposito in discarica.
- i) Ai fini dell'ammissione dei rifiuti il gestore deve procedere alle verifiche di conformità (cosiddette omologhe). L'accettazione dei rifiuti in discarica deve avvenire secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005. In particolare i rifiuti sottoposti a test di cessione devono presentare un eluato conforme ai limiti riportati nella tabella 5 del DM 03 agosto 2005. Devono inoltre essere rispettati anche i limiti previsti dalla suddetta tabella per i solventi organici, distinguendo tra queste anche le sostanze aromatiche BTEX.
- j) L'accettazione all'impianto di discarica dovrà essere condizionata all'effettuazione preventiva per ogni partita di rifiuto speciale di opportune analisi chimiche e chimico fisiche, che dovranno essere allegare al registro di carico e scarico. Di ogni partita dovrà essere conservato in una stanza appositamente approntata presso l'impianto, per un periodo non inferiore a un anno un campione significativo del rifiuto smaltito; parimenti dovrà essere conservato per anni 2(due) il certificato di accettazione e l'omologazione del rifiuto. Il gestore dovrà assicurare, al momento del conferimento dei rifiuti (anche tramite convenzioni con altre società) la presenza di personale professionalmente abilitato, al fine di effettuare il campionamento sui rifiuti per la successiva immediata caratterizzazione; l'analisi chimica sul tal quale dovrà prevedere i seguenti parametri: peso specifico, residuo a C 105°, residuo a C 600°, Cr IV, As, Be, Cd, Cu solubile, Cu Totale, Hg, Pb, Sb, Se, Te, Ta, Va, Co, Ni, Zn, Sn ed eventualmente una cernita dei seguenti parametri Ph (su sospensione al 10% in acqua), cianuri liberi, fenoli totali oli minerali, azoto ammoniacale, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati, solventi organici azotati, solventi organici alifatici, IPA, PCB, PCD. Sull'eluato in acido acetico 0.5 M saranno determinati i seguenti parametri Cr IV, As, Be, Cd, Cu solubile, Cu Totale, Hg, Pb, Sb, Se, Te, Ta, Va, Co, Ni, Zn. Sn.
- k) I rifiuti contenenti amianto devono pervenire alla discarica assemblati in pacchi collocati su pallets, imballati con film plastico resistente e contrassegnati con una simbologia specifica previste dalle norme ADR sul trasporto di sostanze pericolose.



## **IMPIANTO INERTIZZAZIONE**

- a) Nell'impianto in questione potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti i cui tipi e codici sono riportati nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento.
- b) E' fatto divieto di trattamento nell'impianto in argomento di rifiuti speciali pericolosi.

## **I.II GESTIONE DISCARICA**

- a) La discarica deve essere gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del D.Lgs. 36/03, e conformemente al D.Lgs. 152/06.
- b) La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità ed i criteri previsti dal punto 2.10 dell'Allegato I del D.lgs. 36/03. Qualora il gestore dell'impianto non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici e la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.
- c) il conferimento dei rifiuti alla rinfusa, all'impianto di discarica, dovrà avvenire per mezzo di idonei veicoli dotati di cassoni ribaltabili: lo scarico degli stessi, dopo il sollevamento del cassone, avverrà dalla sponda posteriore, tramite dispositivi automatici meccanici di apertura e chiusura; il cassone dovrà essere a perfetta tenuta stagna e completamente chiuso, o telonato con centinatura. Resta inteso che qualora i rifiuti dovessero essere conferiti in colli, lo scarico dovrà avvenire con mezzi adeguati;
- d) durante la conduzione dell'impianto di discarica andranno costantemente allontanate le acque meteoriche;
- e) i pozzetti spia per il controllo della tenuta della guaina impermeabilizzante dovranno essere tenuti costantemente chiusi e dovrà procedersi ad ispezioni settimanali con registrazione dei risultati della verifica;
- f) all'interno dell'impianto di discarica dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
  - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
  - alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
  - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
  - alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato;
  - alla verifica della pulizia della zona dopo la discarica del mezzo;
  - al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico;
- g) l'accesso all'impianto di discarica è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;
- h) dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell'impianto e nelle zone immediatamente limitrofe, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di caricamento; l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita;
- i) durante le fasi della lavorazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;
- j) Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica;
- k) I servizi ausiliari all'impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
- l) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi;
- c) Il settore della discarica destinato allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605\*) deve essere segnalato con apposita cartellonistica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti e dovranno inoltre essere seguite le modalità e i criteri di deposito riportati nell'allegato 2 del DM Ambiente del 03 Agosto 2005. In particolare:

- lo scarico dai mezzi di trasporto deve essere effettuato con mezzi meccanici di sollevamento tali da non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti e da evitare la frantumazione dei materiali;
- le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee, spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
- il gestore deve prevedere una procedura da applicare in caso di rottura degli imballaggi del materiale contenente amianto, quale ad esempio il riconfezionamento dell'imballaggio con termoretraibile o l'inserimento in big-bags;
- nella discarica non devono essere svolte attività, quali perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre;
- deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno dell'area.

### **I.III – A) STATO DI COLTIVAZIONE**

La coltivazione della discarica deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'allegato I, p.to. 2.10 del D.Lgs. 36/03. In particolare:

a) Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da:

- garantire la stabilità della massa di rifiuti;
- evitare pendenze superiori al 30%;
- avere elevata compattazione e pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

b) I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti; deve essere effettuata una copertura giornaliera con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

c) Nulla osta all'utilizzo di rifiuti fangosi per la copertura giornaliera dei rifiuti depositati, in luogo dei materiali inerti finora utilizzati. Dovendo la copertura provvedere ad evitare dispersione di polveri o emanazioni moleste e nocive, i fanghi da utilizzare per la copertura giornaliera devono essere non polverulenti, non odorigeni e opportunamente stabilizzati e inertizzati all'interno dell'impianto presente a bocca di discarica.

d) Si potranno eventualmente utilizzare, per proteggere le pareti della discarica, solo pneumatici per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1.400 mm (ove tecnicamente possibile).

### **I.III – B) SISTEMA DI COPERTURA**

a). La copertura della discarica deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'allegato I, p.to 2.4.3 del D.Lgs. 36/03. In particolare, la copertura finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

b) Il programma per la realizzazione della copertura finale deve cadenzare la posa di una copertura più semplice di tipo provvisorio ed il controllo dei relativi assestamenti e la realizzazione della copertura definitiva, specificando il limite degli assestamenti, raggiunto il quale si procederà alla messa in opera di quest'ultima. L'assestamento potrà considerarsi concluso quando l'abbassamento percentuale dell'ultimo anno risulta <5% dell'abbassamento totale, verificatosi a partire dall'ultimo conferimento di rifiuti.

c) Il gestore dovrà provvedere con cadenza semestrale alle verifiche e rilevamenti sulla morfologia della discarica come riportato nella tabella 2 dell'allegato 2 del D. Lgs n. 36/03;

#### **I.IV. GESTIONE IMPIANTO INERTIZZAZIONE**

- a) Il gestore dovrà effettuare la caratterizzazione del fango in ingresso, presso un laboratorio chimico abilitato, seguendo le norme UNICHIM, quando esiste, oppure va descritta la metodica utilizzata;
- b) deve essere definito un range accettabile delle caratteristiche del rifiuto che può essere effettivamente trattato dal processo, tale da assicurare un prodotto finale che risponda a determinati requisiti;
- c) occorre restringere l'applicabilità ai rifiuti non contenenti composti organici volatili o odorigeni;
- d) si deve prevedere un sistema di abbattimento centrale verso cui convogliare il flusso di aria, dimensionato tenendo conto dei valori di picco della portata d'aria che si verificano in condizioni di carico e scarico;
- e) è necessario tenere un regolare programma di manutenzione e ispezione sul posto.
- f) nelle operazioni di trattamento dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- g) durante le operazioni di scarico dei residui trattati, dovranno essere adottate tutte le precauzioni indispensabili, atte ad evitare la dispersione degli stessi;
- h) durante il funzionamento delle attrezzature destinate al trattamento dei rifiuti dovranno essere rispettate le condizioni operative di marcia riportate nelle specifiche tecniche dei macchinari;

#### **I. V. RIFIUTI PRODOTTI**

La gestione del percolato della discarica deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato I, p.to 2.3 del D.Lgs. 36/03. In particolare:

- a) Il sistema di raccolta delle acque di percolazione deve essere gestito in modo tale da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
- b) Il sistema di pompaggio deve essere progettato in modo che le pompe entrino in funzione non appena vi sia un battente idraulico tecnicamente pompabile in corrispondenza dei pozzi di estrazione, così da minimizzare, come prescritto dal D.Lgs 36/2003, il livello del percolato; il diametro del pozzo deve essere tale da consentire il prelievo delle pompe di aspirazione per effettuare la manutenzione. Il sistema di estrazione deve rimanere efficiente anche nella fase post-operativa.
- c) È vietato il ricircolo del percolato, il quale dovrà essere costantemente allontanato dal corpo dell'impianto di discarica ed avviato a depurazione in idoneo impianto.
- d) Il gestore è tenuto a fornire le informazioni relative alla gestione dei fanghi prodotti dalla fossa imhoff.
- e) dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato, prendendo in esame con cadenza almeno mensile i seguenti parametri:
  - pH, temperatura, conducibilità, ammoniaca, COD, BOD cloruri; e con cadenza almeno bimestrale, in aggiunta ai succitati, i seguenti parametri:
  - torpidità, solidi sospesi, alcalinità, nitrati, nitriti, solfati, fosforo totale, Al, Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, Cr III, Cr IV, Ni, As, Mn, Va, Co, Ni, Zn, Se, Te, Ta fenoli, solventi clorurati, solventi aromatici e idrocarburi policiclici aromatici. Ogni 12 mesi il percolato dovrà essere sottoposto ad una misura del livello di radioattività. I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo; comma 9 det. 824/03

#### **I. VI. STOCCAGGIO RIFIUTI**

- a) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

b) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
- rispettare le norme igienico - sanitarie;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

c) Devono essere attivate procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

d) Con particolare riferimento al percolato, il deposito temporaneo dei rifiuti, qualora previsto deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

## II. ARIA

### II.1. EMISSIONI CONVOGLIATE

a) sono autorizzate le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di trattamento fanghi:

E1: effluente gassoso proveniente dall'impianto di trattamento fanghi;

E2: sfiato proveniente dai silos contenente ossido di calcio;

E3: sfiato proveniente dai silos contenente bentonite;

b) Ciascuno dei tre punti di emissione presenti nell'impianto di condizionamento fanghi, deve essere dotato di un punto di prelievo per il campionamento, che dovrà essere reso accessibile agli organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza.

c) Secondo quanto riportato sul BREF relativo agli impianti di trattamento dei rifiuti, il livello delle emissioni di polveri associato all'uso delle BAT deve essere inferiore ai 20 mg/Nm<sup>3</sup>.

d) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

| Denominazione | Provenienza     | Inquinante     | Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|---------------|-----------------|----------------|--|
| E1            | Scrubber        | Polveri totali | 20   |
|               |                 | COT            | 350  |
| E2            | Silos CaO       | Polveri totali | 20   |
| E3            | Silos bentonite | Polveri totali | 20   |

e) Tali parametri andranno determinati contestualmente alla Portata e alla temperatura.

f) Dovranno essere effettuate con cadenza semestrale le analisi delle emissioni del punto E1, con cadenza annuale quelle dei punti E2 e E3.

- h) Eventuali anomalie di funzionamento e interruzioni di esercizio degli impianti di abbattimento dovranno comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- i) Gli impianti di abbattimento installati nello stabilimento, dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.

## II.II EMISSIONI DIFFUSE

a) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali. In particolare per gestire questo aspetto devono essere previste una serie di precauzioni atte ad evitare eventuali dispersioni di polveri: fra queste la bagnatura dei rifiuti, l'innaffiatura delle zone di transito e di manovra degli autocarri, l'istruzione degli operatori per l'adozione di metodi di scarico lento e controllato, l'arresto dei conferimenti in caso di vento forte, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di caricamento e l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita.

b) Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito del materiale contenente amianto (CER 170505\*) deve essere coperta con materiale appropriato, avente consistenza plastica in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire. La copertura deve essere realizzata quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore in modo tale da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.

c) Il gestore dell'impianto deve provvedere all'analisi del particolato aerodisperso contenente amianto, secondo quanto riportato nel punto 5.5 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 con frequenza semestrale, in almeno tre postazioni di misura, di cui uno in prossimità della zona di scarico.

d) I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri devono essere al più presto ricoperti con strati di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

e) Il gestore dovrà provvedere al controllo della qualità dell'aria mediante rilevazioni di tipo chimica e fisica:

- rilevazione chimica: deve essere effettuata con scadenza mensile: i punti di monitoraggio dovranno essere divisi in interni ed esterni e precisamente tre punti esterni al perimetro del catino controllato a 12° sul piano campagna. All'interno i punti saranno cinque, di cui tre base pareti, uno al pozzo del percolato e l'ultimo al piano di posa dei rifiuti. I tempi di prelievo dovranno essere di 60 minuti per i punti interni e di 48 ore per quelli esterni. Le determinazioni analitiche dovranno essere le seguenti: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub> composti organici solforati, idrocarburi non metanici, polveri totali;
- rilevazione fisica: deve essere effettuata con centralina fissa meteorologica, con elaborazione registrata oraria e giornaliera. I parametri da monitorare saranno: temperatura, umidità, pressione atmosferica, piovosità, velocità e direzione del vento.

f) Per quanto concerne l'impatto provocato dalle emissioni diffuse all'esterno della discarica, al fine di individuare dei valori soglia di riferimento, al solo scopo di salvaguardare la salute umana, si propongono i seguenti valori:

| Inquinante       | Valori soglia di riferimento | Note                            |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| H <sub>2</sub> S | 0,1 ppm                      | Limite rilevabilità strumentale |
| NH <sub>3</sub>  | 5 ppm                        | Soglia olfattiva                |
| Mercaptani       | 0,1 ppm                      | Limite rilevabilità strumentale |
| Polveri          | 100 µg/Nmc                   |                                 |

g) Le analisi sulla qualità dell'aria dovranno fare riferimento alle soglie individuate nella tabella sopra riportata.

h) Il proponente dovrà provvedere ad effettuare idonee analisi per verificare l'eventuale presenza di biogas.

### **III. ACQUA**

#### **III. I ACQUE METEORICHE**

- a) Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale di pertinenza dell'impianto e a coronamento del modulo in esercizio vengono raccolte con un sistema di canalizzazione e scaricate sul Rio S'Ispinarba attraverso due differenti punti di scarico. Per tali acque deve essere previsto un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento, con pozzetti di raccolta muniti di separatori per oli e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.
- b) Dovrà inoltre prevedersi il monitoraggio e la idonea gestione delle acque raccolte qualora non venisse riscontrata la compatibilità con i limiti normativi per lo scarico riportati nell'allegato 4 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06.
- c) Le canalizzazioni utilizzate per la captazione e l'allontanamento delle acque meteoriche devono essere dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

#### **III. II ACQUE SOTTERRANEE**

a) L'impianto è dotato di 4 pozzi spia, realizzati a monte e a valle della discarica, per il monitoraggio delle acque sotterranee, per i quali valgono le seguenti prescrizioni:

- con frequenza mensile dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione, inoltre con cadenza trimestrale dovrà provvedersi al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 del D. Lgs n° 36/03;
- I pozzetti di prelievo dei campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
- il prelievo ai pozzi andrà effettuato dopo lo spurgo dei medesimi per un periodo di tempo tale da svuotare almeno da 3 a 5 volumi dell'acqua contenuta all'interno del piezometro;
- l'acqua estratta da tutti i pozzi durante le operazioni di spurgo dei medesimi andrà raccolta e caratterizzata al fine di valutarne il rispetto dei limiti previsti dalla normativa prima del suo eventuale scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale. Nel caso in cui l'analisi dell'acqua da scaricare rilevasse il superamento dei limiti, la campagna di prelievo in atto andrà interrotta e le acque accumulate dovranno essere gestite come rifiuto liquido.

b) viste le risultanze delle analisi effettuate sui prelievi dai pozzi piezometrici esistenti, al fine di una certa individuazione sulla presenza e sulla provenienza di eventuali inquinanti, il gestore dovrà predisporre una nuova rete di pozzi di controllo di quota inferiore a quella di fondo delle vasche, fino al raggiungimento del primo livello idrico presente al di sotto della discarica; i pozzi di prelievo dovranno essere dislocati sul perimetro della discarica in numero adeguato alla definizione dell'eventuale andamento della falda, il tutto comunque realizzato ai sensi della normativa vigente. Il gestore dovrà presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente AIA il progetto esecutivo per la realizzazione della rete di pozzi piezometrici di monitoraggio con l'esatta definizione della posizione e della profondità..

c) I pozzi piezometrici devono essere realizzati in PVC.

### **IV. RUMORE**

a) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune di Bolotana ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, se pertinenti.

b) Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia, al Comune di Bolotana e ad ARPAS.

## **V. SUOLO**

- a) Il gestore deve garantire una corretta gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie, prevedendo periodiche verifiche di integrità strutturale.
- b) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- c) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- d) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- e) Il gestore deve segnalare tempestivamente alla Provincia ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

## **VI. GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI**

- a) Deve essere predisposto entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, un piano di emergenza che contempli l'eventuale necessità di evacuazione del sito. Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato tale piano, a fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.
- b) Il gestore deve inoltre mantenere aggiornate tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo ed in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- c) i servizi ausiliari dell'impianto di condizionamento di smaltimento (sistema antincendio, illuminazione, rete viaria, etc) dovranno essere tenuti in perfetta efficienza.

## **VII. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

a) Il gestore ha predisposto un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), suddiviso tra discarica e impianto di trattamento. L'SGA prodotto, tuttavia, dovrà essere integrato, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, in modo da contenere tutte le seguenti componenti:

- Definizione di una politica ambientale
- Pianificazione e fissazione di obiettivi
- Programma di gestione
- Programma di sorveglianza e controllo
- Preparazione del rapporto ambientale
- Convalida del sistema di gestione ambientale
- Procedure di dismissione

b) Il sistema di gestione ambientale deve prevedere adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza e i rischi ambientali, ed il loro addestramento.

## **VIII COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA**

E' necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

## **IX LIMITAZIONE DELLE INFESTAZIONI**

La buona conduzione degli impianti rappresenta la prima condizione per la riduzione del pericolo di infestazioni da insetti e roditori. La gestione dell'impianto deve prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata. Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne, con irrorazione di prodotti abbattenti per insetti.

## **X INTERVENTI SULL'AREA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- a) Occorre considerare gli aspetti legati alla futura dismissione dell'impianto, predisponendo, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, un piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area.
- b) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.
- c) Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f) del D.Lgs. 59/2005.

*Il Dirigente*  
*F.to Arch. Paolo Maylander*